Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Mercoledì, 6 giugno** | **Numero 132**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32	semestre L. 17	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36	» » 19	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80	» » 41	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 898 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di provisione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Somma
Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,000 —
» 3.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	53,370 —
» 6.	Consiglio superiore di istruzione pubblica - Indennità di viaggio, ecc.	7,000 —
» 12.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	6,000 —
» 13.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	2,000 —
» 14.	Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere, ecc.	1,000 —
» 19.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, ecc.	19,000 —
» 23.	Spese per gli stampati occorrenti alla Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali, ecc.	25,000 —
» 40.	Regi vice ispettori scolastici - Indennità di residenza in Roma, ecc.	3,800 —
» 47.	Concorso del Ministero della istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	800 —
» 81.	Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, ecc.	298,000 —
» 91.	Regie scuole tecniche - Regi Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, ecc.	447,000 —
» 105.	Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali in Comuni sedi di ginnasio isolato e privi di scuola normale - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi, ecc.	159,500 —
» 127.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media	8,000 —
» 134.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, ecc.	94,500 —
» 136.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale, indennità, ecc.	100 —
» 142.	Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma, ecc.	2,200 —
» 161.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli Istituti di educazione maschili governativi, ecc.	1,500 —
» 177.	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti, ecc.	9,000 —
» 181.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	1,800 —
» 196.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, ecc.	1,500 —
» 197.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe, ecc.	420 —
» 198.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc.	5,000 —
Cap. n. 227.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	40 —
» 242.	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, ecc.	3,000 —
» 248.	Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione, ecc.	8,000 —
» 268-IV.	Assegno straordinario a favore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per corrispondere al personale di ruolo dell'Istituto medesimo l'indennità temporanea per la durata della guerra stabilita dai decreti Luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499 e 23 aprile 1917, n. 630 (a)	3,050 —
	Totale delle maggiori assegnazioni	1,161,580 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Descrizione	Somma
Cap. n. 16.	Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero	8,600 —
» 18.	Indennità ai membri delle Commissioni e Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio, ecc.	38,000 —
» 92-*bis*.	Rimunerazioni per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche, per la direzione delle officine, ecc.	4,000 —
» 135.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale, ecc.	2,000 —
» 146.	Posti gratuiti e semi-gratuiti nei convitti nazionali, ecc.	1,500 —
» 175.	Spese per provvedere all'affitto dei locali, ai trasporti, alle mancie, ecc.	2,500 —
» 179.	Borse ad alunni della scuola italiana di archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale e moderna, ecc.	1,800 —
» 182.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	9,000 —
» 185.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi, ecc.	22,500 —
» 213.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti, ecc.	5,000 —
» 214.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione, ecc.	2,420 —
» 238.	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità a d'arte - Materiale scientifico sussidiario, ecc.	300 —
» 239.	Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte, ecc.	200 —
» 254-*bis*.	Retribuzioni al personale avventizio che presta servizio, ecc.	47,360 —
» 257-*bis*.	Retribuzione al personale avventizio subalterno assunto presso i licei ginnasi in luogo di personale di ruolo chiamato alle armi, ecc.	3,000 —
» 269.	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze, ecc.	2,350 —
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	150,530 —

(a) Completata la denominazione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro della istruzione pubblica: RUFFINI.

Il numero 850 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la « Comunità dei greci-ortodossi » in Venezia, composto di quarantadue articoli, vistato, d'ordine Nostro, dal guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO
per la Comunità dei Greci-Ortodossi in Venezia.

TITOLO I.
Della natura e dei fini in genere della Comunità.

Art. 1.

La Comunità o Nazione dei Greci-Ortodossi in Venezia, costituita in forza delle Sovrane concessioni della Repubblica Veneta, in data 28 novembre 1498-4 ottobre 1511 e 11 luglio 1526, ha lo scopo precipuo di mantenere in Venezia il culto greco-orientale-ortodosso, a vantaggio di tutti i seguaci di questa confessione, celebrandone il rito, curando l'educazione in esso della gioventù e provvedendo alla tumulazione e commemorazione dei fedeli defunti.

La Comunità si propone altresì la civile istruzione e la beneficenza in favore dei nazionali poveri, mediante sussidî scolastici e borse di studio presso Istituti governativi; doti a donzelle maritande; assistenza e cura d'infermi; distribuzione di sussidî ordinari e straordinari.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini anzidetti la Comunità provvede alla manutenzione ed alla ufficiatura della cappella monumentale di San Giorgio di sua pertinenza, e dell'annesso oratorio esistente in apposito reparto del cimitero comunale di Venezia.

La Comunità mantiene anche una scuola elementare maschile e femminile per l'insegnamento speciale della lingua greca e della religione Orientale-Ortodossa.

Quando il concorso degli allievi e i mezzi siano per consigliarlo, potrà ripristinare l'antico Collegio Tomaso Filangini e il monastero o educatorio femminile, secondo le regole da stabilirsi dal Capitolo generale dei confratelli in coerenza a quelle contenute nel regolamento per la Comunità del 23 marzo 1821.

Per la cura ed assistenza gratuita dei poveri infermi è mantenuto l'ospitale interno Pichering Abot.

Art. 3.

La Comunità provvede agli scopi suindicati con le rendite del suo patrimonio, nelle quali è compreso l'assegno corrisposto dal Fondo per il culto per i bisogni della chiesa di San Giorgio e del Monastero; con le contribuzioni obbligatorie dei confratelli di cui sarà detto in appresso; con le eventuali largizioni volontarie e con le elemosine dei fedeli.

In conformità del suo fine precipuo e tradizionale la Comunità o Nazione sopperirà anzitutto alle spese occorrenti per il mantenimento della chiesa e dell'oratorio, per i ministri del culto, per gli arredi sacri, i restauri e le occorrenze straordinarie alle quali non fossero sufficienti le rendite della chiesa e le offerte dei fedeli.

Nelle erogazioni delle rendite patrimoniali saranno osservate le speciali disposizioni dei benefattori.

Art. 4.

In coerenza al R. decreto 24 marzo 1907 la Comunità o Nazione dei Greci-Ortodossi in Venezia è sottoposta all'alta vigilanza de Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Per le autorizzazioni relative all'attività patrimoniale dell'ente salva l'osservanza della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del R. decreto 1° ottobre 1859, n. 7, saranno seguite le modalità prescritte dal regolamento 22 luglio 1912, n. 880.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato italiano o in altri titoli da questo emessi o garantiti.

Art. 5.

Il regolamento 23 marzo 1821 col quale si è fin qui retta la Comunità e tutte le disposizioni, deliberazioni o parti che servivano a completarlo, sono abrogati in quanto contraddicono alle norme del presente regolamento.

TITOLO II.
Del Governo e degli organi di esso.

Art. 6.

Il governo della Comunità spetta esclusivamente agli individui maschi di età maggiore di anni 21, incensurati, di buona condotta, che professino il culto Greco-Orientale-Ortodosso e appartengano a famiglia di origine ellenica indipendentemente dalla loro cittadinanza politica. Essi dovranno avere domicilio da almeno tre anni in Venezia o nelle provincie limitrofe e contribuire alle spese della Comunità col pagamento dell'annua tassa, detta di luminaria.

Art. 7.

Dei confratelli o nazionali ammessi al governo della Comunità, a termini del precedente articolo, è redatto dalla Consulta un ruolo o libro presso la cancelleria dell'ente che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta di qualsiasi interessato.

Vengono cancellati dal libro per incorsa decadenza dei loro diritti, i confratelli che trasportano il loro domicilio fuori della provincia di Venezia o limitrofe; quelli che da oltre un anno, sebbene previamente diffidati, sono in debito della tassa di luminaria; quelli per i quali son venute a cessare le qualifiche richieste dall'art. 6.

Art. 8.

Il capitolo generale o assemblea generale della Comunità è composto di tutti i confratelli o nazionali iscritti nel libro di cui allo articolo precedente, fatta eccezione di coloro che sono stipendiati o salariati della Comunità o che da questa hanno percepito sussidio per qualsivoglia titolo per sè stessi o per membri della propria famiglia nell'anno anteriore a quello dell'adunanza del Capitolo o in quello in corso.

Di questi confratelli temporaneamente esclusi dal diritto di partecipare all'assemblea sarà redatta dalla Consulta una nota annuale che rimarrà depositata in cancelleria col libro dei confratelli.

Art. 9.

Al Capitolo generale spetta:

a) la decisione dei reclami contro deliberazioni relative al libro dei confratelli ed alla nota annuale di cui si è detto e allo elenco dei nazionali poveri di cui si dirà in seguito;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) le disposizioni sul trattamento di quiescenza per il perso-

nale retribuito e i regolamenti organici e disciplinari che lo riguardano;

d) la discussione sulle proposte di riforma del regolamento sociale;

e) la decisione sulle materie attribuitegli da altre disposizioni particolari del presente regolamento;

f) la nomina della Consulta.

Art. 10.

Il Capitolo generale si riunisce una volta all'anno in via ordinaria. In via straordinaria sempre quando sia convocato dalla Consulta mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, spediti con lettera raccomandata al domicilio di ogni confratello almeno 8 giorni prima della adunanza.

Per la legalità delle adunanze occorre in prima convocazione lo intervento della metà più uno dei confratelli ammessi a parteciparvi; in seconda convocazione basta l'intervento di otto di essi e del presidente. Quando però si procede alle nomine occorre sempre la presenza di un numero di confratelli almeno doppio di quello dei posti da coprire.

Art. 11.

La procedura delle adunanze è regolata come segue:

Il presidente verifica anzitutto la regolarità degli inviti ed accerta la presenza del numero legale. Questo mancando, dopo trascorsa mezz'ora da quella stabilita negli inviti, l'adunanza è dichiarata deserta e il presidente fissa la data e l'ora della seconda convocazione entro i quindici giorni successivi, dandone annuncio ai presenti e notifica ai non intervenuti nei modi di cui nell'articolo precedente.

Raggiunto il numero legale, il presidente dichiara aperta l'adunanza e chiama a scrutatori due confratelli.

Il Capitolo discute quindi e delibera, a schede segrete, sui reclami di cui alla lettera *a*) del capitolo 9.

Poscia nelle adunanze ordinarie procede, ugualmente a voti segreti e separatamente, alla nomina del guardian grande, poi a quella dei vicari, indi a quella dei deputati.

Nella votazione per la nomina del guardian grande, a primo scrutinio, l'eletto deve riportare almeno i due terzi dei voti; se dopo due votazioni nessuno consegue tale maggioranza, si procede a ballottaggio fra i due che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

In caso di parità è proclamato il più anziano.

I vicari e i deputati devono essere eletti a maggioranza assoluta, salvo il ballottaggio come sopra.

Art. 12.

La Consulta costituisce il Consiglio amministrativo della Comunità, composto del guardian grande, di due vicari che con lui formano la Presidenza o banca, e di quattro deputati.

Non possono far parte della Consulta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti e i fratelli nè coloro che sono compresi nella nota di cui all'art. 8. I membri della Consulta durano in carica due anni e si rinnovano ogni anno per metà, scadendo per la prima volta quelli eletti con minor numero di voti e per le volte successive i meno anziani. Sono sempre rieleggibili.

Il guardian grande dura in carica un anno solo, e pur essendo rieleggibile, non può occupare consecutivamente l'ufficio per più di quattro anni.

Art. 13.

Spetta alla Consulta:

a) la formazione e la tenuta al corrente del libro, della nota e dell'elenco di cui alla lettera *a*) dell'art. 9. I relativi provvedimenti vanno notificati agli interessati;

b) la convocazione delle adunanze del Capitolo generale e la formazione del relativo ordine del giorno;

c) la determinazione annuale della tassa di luminaria;

d) la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) le deliberazioni ed autorizzazioni a stare in giudizio;

f) la nomina e il licenziamento degli impiegati retribuiti;

g) in genere poi la decisione e trattazione degli argomenti non specialmente riservati al Capitolo o alla Banca.

Art. 14.

La Consulta è convocata dalla Banca, qualora non siasi convocata da se stessa, in via ordinaria ogni due mesi, con avvisi a scadenza di almeno tre giorni, come è prescritto per le convocazioni del Capitolo.

Per deliberare occorre in prima convocazione la presenza di almeno cinque membri, in seconda di ameno tre. A parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il cancelliere della Comunità redige i verbali delle adunanze del Capitolo e della Consulta e li conserva in appositi volumi. I verbali in fine di ciascuna adunanza, sono firmati dal presidente e controfirmati dal redattore.

Art. 16.

Le deliberazioni del Capitolo o della Consulta relative a persone vanno prese a voti segreti, le altre a maggioranza, per alzata e seduta, e per appello nominale, quando lo richiedono almeno due confratelli.

I membri dei Consigli anzidetti debbono astenersi dal partecipare a deliberazioni su argomenti relativi a interessi propri o di loro rappresentanti, o di persone o affini fino al quarto grado.

Art. 17.

La Banca rappresenta la Comunità nelle funzioni pubbliche; dispone delle somme stanziate in bilancio; stabilisce la data per le adunanze della Consulta; formula le proposte per le materie di competenza di questa e del Capitolo e dà esecuzione ai loro deliberati. Prende poi tutte le deliberazioni di ordinaria amministrazione. Rende ogni anno il conto della sua gestione alla Consulta e in caso d'urgenza delibera anche nella competenza di questa, salvo ratifica nella prima convocazione di essa.

Art. 18.

La Banca prende le sue deliberazioni con l'intervento del guardian grande e di almeno uno dei vicari, mediante ordinanze motivate da conservarsi dal cancelliere in apposito registro, nel quale si annotano pure e conservano i provvedimenti presi dal guardian grande a norma della sua campetenza.

Art. 19.

Il guardian grande è il capo dell'Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'ente e la firma di esso nei rapporti con le autorità e coi terzi. Veglia all'osservanza del regolamento, presiede le adunanze della Consulta e del Capitolo generale, sorveglia il personale stipendiato e può sospenderlo dal servizio riferendone alla Consulta nella sua prima riunione. In caso di impedimento è sostituito dal vicario più anziano.

Art. 20.

Tutti i membri della Consulta esercitano il loro ufficio gratuitamente.

TITOLO III.
Del culto nazionale.

Art. 21.

La partecipazione ai benefici spirituali derivanti dalla Comunità è regolata dalle norme tradizionali riguardanti la registrazione dei fedeli nel libro della Santa Protesi.

Il culto greco-orientale-ortodosso è esercitato nella cappella monumentale di San Giorgio e nell'oratorio al Cimitero.

Art. 22.

All'esercizio o ministero del culto sono ordinati due cappellani e un diacono, stipendiati, eletti per concorso, i quali tutti dovranno essere monaci, osservare nelle funzioni le norme stabilite in apposito libro, da approvarsi dal Capitolo generale, ed astenersi da ogni ingerenza negli affari della Comunità e dallo intervenire alle adunanze del Capitolo.

I cappellani e il diacono dovranno risiedere stabilmente in Ve-

nezia e non potranno allontanarsi dalla città se non uno per volta e per urgente giustificato motivo, previo permesso del guardian grande.

Dovranno sempre essere a disposizione dei fedeli al quale effetto, uscendo dalla propria abitazione, dovranno lasciare recapito.

Art. 23.

Il diacono che dovrà essere maestro di greco, avrà l'obbligo d'insegnare la lingua greca e la religione anche nella scuola elementare maschile e femminile mantenuta dalla Comunità.

TITOLO IV.

Della istruzione e della beneficenza.

Art. 24.

Alla scuola elementare l'ammissione sarà sempre gratuita per i fanciulli di ambo i sessi appartenenti alle famiglie dei nazionali, senza distinzione di sorta.

Il regolamento di essa sarà approvato dal Capitolo generale, su progetto della Consulta che stabilirà anche le condizioni di ammissione.

Art. 25.

Ai soccorsi di beneficenza della Comunità, di cui in appresso, possono essere ammessi soltanto individui poveri, appartenenti a famiglie di origine ellenica e di rito religioso greco-orientale-ortodosso, purchè incensurati, di buona condotta, e domiciliati da almeno un anno in provincia di Venezia o in quelle limitrofe.

Di essi nazionali poveri ammessi alla beneficenza, è redatto un elenco, che sarà conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, nella cancelleria.

Le iscrizioni e cancellazioni in esso possono farsi anche d'ufficio, e i provvedimenti relativi dovranno sempre notificarsi agli interessati.

Art. 26.

Semprechè lo consentono le condizioni di bilancio potranno concedersi soccorsi anche a greci-ortodossi poveri che si trovano di passaggio a Venezia, fornendosi loro i mezzi di rimpatrio.

Art. 27.

Ai giovani nazionali poveri che frequentino le scuole pubbliche primarie e secondarie con discreto profitto, la Comunità può somministrare i mezzi per pagare le tasse scolastiche e per acquistare i libri.

Permettendolo le condizioni di bilancio, potranno accordarsi annualmente borse di studio presso gl'Istituti superiori del Regno a giovani nazionali poveri meritevoli per speciale attitudine e buona condotta.

Art. 28.

Le doti per le donzelle nazionali povere maritande vengono accordate secondo i mezzi disponibili, determinandosene volta per volta l'ammontare.

Art. 29.

Alla cura ed assistenza gratuita degli infermi si potrà provvedere a domicilio o col ricovero nei pubblici ospedali, quando non sembri preferibile l'uso dell'ospedale interno.

L'ammissione alla cura e all'assistenza gratuita viene in tutti i casi accordata su certificato del medico della Comunità al quale solo è affidata la cura.

Art. 30.

La Comunità aiuta i nazionali caduti in povertà sia concedendo loro abitazione gratuita, sia con sussidi continuativi per non oltre un anno, a meno che non vengano rinnovati con apposita deliberazione.

Si concedono pure in via straordinaria sussidi continuativi per non più di due volte all'anno.

Art. 31.

La Comunità provvede a spese proprie allo accompagnamento funebre e alla tumulazione dei nazionali poveri defunti, nello speciale reparto del cimitero.

Art. 32.

I provvedimenti relativi alla beneficenza sono presi per deliberazione della Consulta, tranne in caso di urgenza e per somme non superiori a lire cinquanta, nei quali casi provvede la Banca.

TITOLO V.

Della cancelleria e del personale laico retribuito.

Art. 33.

Sede ufficiale della Comunità è la cancelleria alla quale è preposto un cancelliere, che può essere assistito in caso di bisogno da un vice cancelliere. Questi impiegati debbono essere confratelli, e conoscere il greco e la ragioneria. Ricevono gli ordini dal guardian grande e senza il permesso di lui non possono assentarsi dall'ufficio, l'orario del quale è fissato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, salvo per i giorni festivi.

Art. 34.

Il cancelliere deve prestare cauzione mediante deposito nella misura stabilita dalla Consulta. È capo del personale laico retribuito, ha in consegna l'archivio di stato civile che tiene in corrente, il Libro dei confratelli, il Ruolo dei nazionali poveri, la Nota di cui all'art. 8. Esige le rendite della Comunità versandone lo importo alla tesoreria; promuove l'emissione dei mandati di pagamento e dispone di una piccola cassa per il servizio di cancelleria.

Art. 35.

Al servizio della chiesa sono addetti due cantori, un custode ed un inserviente che assistono i cappellani nelle cerimonie sacre e provvedono alle altre incombenze relative alla custodia e conservazione del tempio e dell'oratorio, ricevendo gli ordini dal guardian grande. L'inserviente dovrà prestare anche opera di fattorino della cancelleria.

Art. 36.

Alla scuola elementare è preposto un insegnante che prenderà istruzioni dal guardian grande direttamente.

Art. 37.

La Consulta e, in via d'urgenza anche la Banca, potranno assumere altro personale per i bisogni straordinari.

Art. 38.

Il personale, sia laico che ecclesiastico, assunto in via ordinaria, ottenuta la riconferma dopo due anni di prova, non può essere licenziato se non per inettitudine, cattiva condotta o indisciplina.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da invito allo impiegato a produrre alla Consulta le giustificazioni e i chiarimenti che ritiene nel suo interesse.

I provvedimenti disciplinari ordinari, come il richiamo, la censura, la sospensione dello stipendio fino ad un mese, sono di competenza della Banca.

Il personale attualmente in funzione si intende confermato se già abbia compiuto cinque anni di servizio presso la Comunità.

TITOLO VI.

Dell'amministrazione patrimoniale.

Art. 39.

Il patrimonio è ricevuto in consegna dalla Banca a ogni sua rinnovazione in base a regolare inventario, da approvarsi dalla Consulta ogni anno nella sua adunanza ultima. Della consegna è redatto verbale in duplice originale, firmato da tutti coloro che intervengono all'operazione e controfirmato dal cancelliere.

Fatta la consegna il guardian grande dà notizia del suo insediamento al procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e al prefetto della Provincia.

Art. 40.

Le due chiavi della cassa forte sono tenute rispettivamente dal guardian grande e dal vicario anziano.

Il servizio di cassa e di tesoreria è, di regola, affidato, mediante convenzione, a un serio e accreditato Istituto bancario di Venezia, presso il quale rimangono depositati i titoli di credito e sono versate le entrate della Comunità.

Art. 41.

Nella compilazione dei bilanci e nella emissione dei mandati, che devono essere firmati dal guardian grande e controfirmati dal can

celliere, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per la stessa materia a riguardo dei Comuni dalla legge comunale e provinciale.

Le registrazioni dei libri di contabilità devono essere tenute in giornata.

Art. 42.

La Banca conchiude e, rappresentata dal guardian grande, stipula i contratti. Per quelli eccedenti il valore di lire trecento occorre la approvazione della Consulta.

Procedendosi a lavori per importo preventivato superiore a lire cinquecento dovrà redigersi apposito capitolato e formale contratto di appalto.

I pagamenti saranno fatti a collaudo compiuto da parte di un ingegnere o di altro perito designati dalla Consulta.

Alla esecuzione e al pagamento di lavori di entità inferiore provvede la Banca con semplici ordinativi, salvo ratifica della Consulta, quando la spesa ecceda le lire cento.

Nello stesso modo si procede per tutte le altre spese relative alle funzioni religiose, alla cancelleria ed alla scuola.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 881 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, e gli articoli 1 e 5 dell'altro decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, numero 5;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche speciali per cinematografi da centesimi 5, 10 e 20 istituite in via provvisoria con l'art. 4 del R. decreto 12 novembre 1914, n. 1233, delle quali ai termini del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, è cessato l'uso col 1° febbraio 1917, potranno fino all'esaurimento delle scorte essere utilizzate come marche da bollo a tassa fissa da centesimi 5, 10 e 20 esclusivamente per gli atti soggetti a tassa fissa di bollo, per i quali la tassa è riscossa dagli uffici del registro mediante marche da essi applicate ed annullate col bollo a calendario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 878 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto del 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *G*, che istituisce un diritto di guerra sulla riscossione degli affitti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il diritto di guerra sulla riscossione degli affitti istituito col decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, all. *G*, non si applica agli affitti dei fabbricati di proprietà di contribuenti soggetti ad un'imposta erariale principale che nel distretto di agenzia non superi le L. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 884 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 57-IV « Premi di assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato » dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire duecentomila (L. 200,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 888 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decerti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre successivo, n. 1774;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1419;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Ai membri delle Commissioni provinciali di appello istituite per decidere sui ricorsi presentati contro i deliberati delle Commissioni comunali sulle domande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, che non siano funzionari dello Stato e che risiedano fuori del capoluogo di Provincia, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di residenza al capoluogo predetto per l'esercizio delle proprie funzioni ed una diaria di lire otto per ogni giorno in cui la Commissione tiene seduta.

Le spese relative faranno carico ai fondi per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — MORRONE — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 894 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle disposizioni relative all'imposta ed alla sovraimposta sui profitti di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 671;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 145, concernente altri provvedimenti in merito all'applicazione dell imposta sui profitti di guerra;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per i trasporti, di concerto con quelli per il tesoro, per l industria, commercio e lavoro, per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 6 ad 11 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 145, non sono applicabili alle indennità ed indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito e della popolazione civile.

Art. 2.

Per le affittanze agrarie collettive di cui è cenno all'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile, lo accertamento del reddito agli effetti della imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.

Art. 3.

Oltre ai ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette, possono compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari per la riscossione dell'imposta e della sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

La pubblicazione dei ruoli straordinari è fatta mediante notifica di apposito avviso ad ogni inscritto nei ruoli stessi, che terrà luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con decreto Reale 29 giugno 1902, n. 281. Detto avviso deve notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi.

Il ministro delle finanze, quando speciali circostanze lo richiedano, può disporre che le somme dovute per

imposta e sovraimposta sui redditi di guerra divenuti definitivi vengano ripartite in meno di sei rate.

Gli esattori per la riscossione della imposta e sovraimposta sui profitti di guerra hanno facoltà di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili. Gli atti esecutivi dovranno in ogni caso essere iniziati al più tardi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno della rata non pagata.

La imposta e la sovraimposta sui profitti di guerra viene inscritta in unico ruolo anche se la scadenza delle rate cada in due anni solari.

Art. 4.

Per la determinazione del reddito ordinario nei casi di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 145, si terrà conto degli aumenti di capitale avvenuti a partire dal 1° gennaio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Meda — Bonomi — Carcano — De Nava — Morrone — Corsi.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 9 agosto 1912, n. 939;

Veduto lo statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni approvato con R. decreto 27 aprile 1913, numero 943;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, le funzioni ed i poteri di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in caso di vacanza del posto, possono essere affidate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto ad un consigliere, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Il consigliere così nominato rappresenta l'Istituto ai termini dell'art. 9 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 5 giugno 1917.

TITOLI	Corso medio
—	—
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	81 42 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 90
Rendita 3,00 % lordo	53 —
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 72
al 1° aprile 1918	99 37
al 1° ottobre 1918	98 70
al 1° aprile 1919	98 08
al 1° ottobre 1919	97 61
al 1° ottobre 1920	96 22
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 40
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 40
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	91 87
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	91 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	300 65
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	445 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	327 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	346 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 87
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 30
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	479 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	494 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	456 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	429 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	462 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse pel risanamento della città di Napoli, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 19ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 16 maggio 1917.

N. 119 obbligazioni della 3ª serie

R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481

319	462	538	554	668	695	767	947
1601	1699	1835	1999	2221	2280	2434	2542
2644	2678	2692	2885	2906	2944	3079	3165
3197	3453	3547	3637	4002	4028	4379	4549
4582	4817	5470	5864	5914	6307	6329	6375
6403	6742	7142	7382	7383	7666	7671	7959
7977	8054	8201	8236	8511	8525	8746	8776
9176	9341	9477	9697	9817	9934	9983	10341
10414	10447	10464	10607	10631	10781	10805	11114
11155	11260	11442	11560	11604	11800	11818	11877
11937	12259	12445	12476	12554	12597	12740	12770
12919	13101	13560	13786	13946	13954	14065	14338
14662	14768	14965	15034	15036	15051	15412	15537
15559	15748	15998	16070	16119	16321	16338	16445
16702	16721	16798	16849	17082	17091	17450	—

N. 117 obbligazioni della 4ª serie

R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953

120	127	131	154	297	341	683	1207
1403	1422	1854	1857	1939	1972	1990	2027
2196	2201	2323	2387	2507	2529	2652	2837
3115	3297	3299	4085	4193	4262	4306	4358
4360	4795	4925	4956	5237	5281	5431	5500
5528	5676	5784	5960	5976	6458	6611	6813
6904	7058	7280	7316	7336	7365	7426	7543
7544	7662	7866	7897	7917	8312	8442	8449
8705	8783	9215	9276	9301	9395	9625	9709
9783	9983	10193	10600	10691	10712	10844	11058
11182	11192	11357	11359	11388	11841	12527	12600
12648	12673	12718	12855	12890	12908	13503	14079
14536	14542	14630	14733	15068	15173	15349	15382
15453	15560	16027	16235	16304	16310	16443	16491
16768	16948	16995	17196	17232	—	—	—

N. 115 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

45	70	72	277	336	854	1073	1235
1258	1586	1913	2008	2287	2514	2749	2883
2891	2948	3006	3082	3246	3330	3402	3421
3606	3662	3775	3808	3844	4136	4561	4644
4784	4964	4995	5301	5432	5608	5614	5626
5640	5904	6339	6460	6487	6499	6968	7410
7446	7480	7711	7714	7928	7936	8167	8195
8310	8165	8481	8778	9038	9076	9135	9419
9567	9643	9659	9665	9699	9702	9748	10001
10105	10750	10781	10819	10821	10955	11183	11314
11399	11436	11579	11592	11710	11753	12098	12236
12459	12486	12626	12915	13104	13175	13237	13291
13337	13566	13631	13664	14009	14067	14177	14798
14869	14983	15214	15220	15401	15581	15717	16195
16344	16687	16340	—	—	—	—	—

N. 131 obbligazioni dell'8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

48	335	404	491	505	576	799	1167
1197	1321	1571	2020	2114	2122	2265	2676
2862	3025	3143	3719	3915	3958	3971	3984
4246	4498	4525	4540	4707	4988	5411	5560
5805	5940	5953	6353	6450	6625	7000	7297
7365	7389	7458	7576	7593	7797	8003	8329
8726	8858	8928	8942	9379	9731	9887	9891
10268	10291	10742	10793	11016	11091	11185	11287
11425	11451	11496	11515	11580	11826	11886	11984
12008	12212	12253	12318	12342	12656	13034	13438
13452	13839	13881	13919	14023	14161	14447	14485
14648	14826	14984	15167	15359	15407	15442	15464
15521	15523	15539	15761	15773	16259	16313	16582
16722	16743	16756	16759	16937	16954	17017	17503
17518	17677	17680	17719	17812	17828	17881	17890
17901	17909	18063	18271	18348	18439	18445	18647
18874	19017	19180	—	—	—	—	—

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1917 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, al seguito di regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole e che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Serie 3ª — Cedole:
Dal n. 56 — scadenza 1° gennaio 1918.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª — Cedole:
Dal n. 55 — scadenza 1° gennaio 1918.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª — Cedole:
Dal n. 49 — scadenza 1° gennaio 1918.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929

Serie 8ª — Cedole:
Dal n. 47 — scadenza 1° gennaio 1918.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 16 maggio 1917.

Per il direttore capo di divisione: MINNO.

Per il direttore generale: ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1910, n. 293).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Cornieri Giulietta fu Ernesto ved. di Cinti Tommaso ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 15 ordinale, n. 896 di protocollo e n. 14409 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze in data 6 luglio 1916, in seguito alla presentazione di n. 7 obbligazioni del capitale complessivo di lire 5200, prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul

Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Cornieri Giulietta fu Ernesto ved. Cinti Tommaso i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 giugno 1917, in L. 134,25.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 5 giugno 1917, da valere per il giorno 6 giugno 1917:

Franchi	123 27 1/2	Dollari	7 05
Lire sterline	33 54 1/2	Pesos carta	3 10
Franchi svizzeri	139 94 1/2	Lire oro	134 25

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* **comunica:**

Comando supremo, *5 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 742).

Sulle fronti tridentina e carsica brevi e poco intense azioni di artiglieria e limitata attività di pattuglie.

Contro le nostre posizioni del Vodice e ad est di Gorizia, sulle pendici nord del San Marco nuovi tentativi di irruzione fatti dal nemico nella notte sul 4 e durante la giornata, vennero respinti; prendemmo 38 prigionieri di cui un ufficiale. Sul Carso il nemico, dopo aver portato alla massima intensità il tiro di artiglieria col quale già da più giorni batteva violentemente le nostre linee avanzate, lanciò nella notte sul 4 forti masse all'attacco dal Dosso Faiti al mare. Le posizioni del Dosso Faiti, per quanto completamente sconvolte, vennero strenuamente difese dalle fanterie della brigata Tevere (215° e 216°) che dopo lunga lotta, nonostante il violentissimo tiro di interdizione, respingevano definitivamente l'avversario che aveva potuto in un primo momento mettere piede in qualche nostro elemento di trincea. Vennero catturati 62 prigionieri.

Da Castagnevizza al ciglione a nord di Jamiano le nostre truppe resistettero bravamente agli attacchi accaniti e con contrattacchi e violenti corpo a corpo riuscirono a tenere saldamente le proprie posizioni e ad occupare anzi qualche nuovo tratto avanzato nei pressi di Castagnevizza e di Versic. A sud di Jamiano, mantenendo salde le posizioni di ala dovemmo inflettere alquanto il centro della nostra nuova linea per sottrarla agli effetti micidiali del fuoco. Con frequenti ritorni controffensivi riuscimmo dapprima ad arrestare nettamente la foga avversaria, poi, con energico contrattacco, abbiamo ristabilito quasi completamente la situazione primitiva.

Cadorna.

ROMA, 5. — La notte sul 5, tre idrovolanti nemici, provenienti dal mare, si spinsero lungo la costa nei dintorni di Venezia, lasciando cadere bombe che causarono la morte di una persona e il ferimento leggero di un'altra. Altri idrovolanti nemici attaccarono i paraggi di Monfalcone, senza danni. Contemporaneamente si alzarono numerosi nostri apparecchi, che bombardarono gli stabilimenti industriali per rifornimenti militari di Trieste e Muggia, lasciandovi cadere circa una tonnellata di esplosivo e causando visibilissimi danni. Alla stessa ora altri nostri velivoli si spingevano su Prosecco bombardandolo efficacemente. Tutti i nostri apparecchi rientrarono incolumi alle loro basi.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Berlino segnalano da qualche giorno combattimenti su numerosi punti del settore orientale. Pare, però, che non si tratti di una ripresa, sia pure limitata, delle operazioni militari, ma di scontri e di duelli di artiglieria, che non hanno spostato, nè possono spostare, la situazione strategica dei belligeranti.

Nel settore occidentale, sul fronte tenuto dai francesi, la lotta ferve sempre accanitissima per la riconquista, per parte dei tedeschi, delle posizioni perdute ultimamente nella regione di Braye-en-Laonnois, sul Cornillet e sul Casque. Egualmente accaniti si svolgono i combattimenti a sud-est di Lens e a sud di Armentières, del Souchez e di Ypres, ove ier l'altro i tedeschi, dopo aver sofferto perdite grandissime, dovettero ripiegare, cedendo terreno agli inglesi.

In Macedonia gli attacchi e i contrattacchi si succedono senza risultati risolutivi tanto sul Vardar, quanto fra i due laghi e a sud di Serres. In Rumenia non vi sono stati che piccoli scontri presso Tulcea. Nel settore caucasico le bande curde hanno subito una nuova disfatta a sud di Erzindjan e di Van, ciò che ha permesso ai russi di occupare altre importanti posizioni. Nella Mesopotamia e in Palestina continua la calma.

Il tempo favorevole ha permesso ieri numerose incursioni di aereoplani inglesi su basi navali e su officine tedesche presso Gand ed Ostenda, e di aereoplani tedeschi sulle contee inglesi del sud-est e sullo stabilimento navale nel Medway.

Maggiori informazioni sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 5. — Un comunicato del grande stato maggiore, in data 5 giugno, dice: Fronte occidentale. — Nella regione di Krevo il nemico effettuò un bombardamento intenso. Tentativi insignificanti del nemico di avanzare nella regione di Pataghen, sulla Beresina, vennero respinti dai nostri fuochi di fucileria. Sul resto del fronte consueto fuoco di fucileria.

Fronte romeno. — Fuoco di fucileria. — Fronte del Caucaso. — Tentativi dei Curdi di avanzare nella regione del Monte Akbaba, a sud di Erzindjan e a sud di Van furono respinti. Le nostre truppe occuparono Bovansir, a nord-ovest di Kermanhan. I Curdi ripiegarono su Djevdnrud.

PARIGI, 5 — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Bombardamento abbastanza violento da una parte e dall'altra nella regione a nord di Braye-en-Laonnois.

Durante la notte un vivo attacco delle nostre truppe ci ha restituito gli elementi di trincee, nei quali il nemico aveva preso piede ieri, a nord-ovest della fattoria di Froidmont. Lotta di artiglieria intermittente in Champagne, più attiva verso il monte Cornillet e sul Casque. Vari colpi di mano nemici sui nostri posti fre Taure e Auberive sono falliti.

Ovunque altrove notte calma.

Per rappresaglia dei bombardamenti effettuati dal nemico sulla città aperta di Bar le Duc il 29 e il 30 maggio, sette nostri aeroplani nella notte dal 3 al 4 giugno hanno volato sopra la città di Treviri sulla quale hanno lanciato mille chilogrammi di proiettili. Nella stessa notte nostre squadriglie hanno lanciato numerosissimi proiettili sui campi di aviazione nemici di Morhange, Habsheim, Frescati e Sissone. Sei simila cinquecento chilogrammi di granate furono lanciati sui baraccamenti che subirono danni importanti. Altre squadriglie bombardarono inoltre la stazione di Lures (Ardenne), i

depositi di munizioni di Warmerivillo (a nord di Reims), stazioni e depositi nella regione di Laon.

Fra le operazioni effettuate nella notte dal 4 al 5 giugno va citato il bombardamento dell'aerodromo di Colmar, della stazione di Thionville, ove scoppiò un incendio, della stazione di Dun-sur-Meuse, ove furono constatate tre esplosioni. Nella giornata del 4 i nostri piloti abbatterono sei aeroplani tedeschi e ne costrinsero sette ad atterrare privi di direzione nelle loro linee. Si conferma che due altri apparecchi nemici furono abbattuti, uno il 25 maggio e l'altro il 3 giugno.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Azioni di artiglieria intermittenti sulla maggior parte del fronte, più vive sul fronte del Belgio e sul settore Hurtebise-altopiano di Vauclerc.

LONDRA, 5. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: Reparti nemici furono respinti la notte scorsa a sud-est di Lens e a sud di Armentières. Il nemico lasciò un certo numero di morti dinanzi alle nostre trincee. Effettuammo durante la notte incursioni a sud-est di Ypres riconducendo alcuni prigionieri.

LONDRA, 5. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice: Durante la notte abbiamo guadagnato un po' di terreno a sud del fiume Souchez. Siamo padroni della officina generatrice elettrica che si trova alle vicinanze e che è stata oggetto il 3 corrente di violenti combattimenti. Abbiamo eseguito oggi a sud di Ypres una riuscita incursione, dalla quale abbiamo riportato 75 prigionieri fra cui un ufficiale.

È continuata oggi la grande attività aerea. Abbiamo gettato durante la giornata e nella notte bombe con buoni risultati. In combattimenti aerei abbiamo abbattuto dodici velivoli tedeschi uno dei quali nelle nostre linee e ne abbiamo costretto sei altri ad atterrare con danni. Cinque aeroplani britannici mancano.

LONDRA, 5. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: Nostri aeroplani di marina bombardarono con buoni risultati l'aerodromo di Saint-Denis-Westrem, presso Gand, nella notte del 3 corrente. La base degli idroaeroplani tedeschi di Zeebrugge venne attaccata nello stesso tempo. Gli edifici di Bruges furono pure bombardati.

Tutti i nostri apparecchi sono rientrati intatti.

LONDRA, 5. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: La base navale e le officine nemiche di Ostenda furono bombardate gravemente stamane, con numerosi colpi tirati con buon risultato. Le batterie da costa nemiche risposero, ma le nostre forze rimasero incolumi.

Una squadriglia di incrociatori leggieri e di destroyers incontrò all'alba sei cacciatorpediniere tedeschi, attaccandoli a grande distanza. Durante la lotta seguitane, il destroyer nemico *S. 20* fu affondato dal nostro fuoco e un altro fu gravemente danneggiato. Sette superstiti del *S. 20* furono catturati. Non abbiamo subito alcuna perdita.

LONDRA, 6 (ufficiale). — Una squadriglia di 16 aeroplani tedeschi è giunta verso le 18 al disopra della costa dell'Essex ed ha lanciato alcune bombe nella campagna e su piccole città dell'Essex; poi si è recata ad attaccare uno stabilimento navale nel Medway ed ha lanciato un numero considerevole di bombe causando danni alle case e guasti insignificanti agli stabilimenti militare e navale. I cannoni antiaerei hanno attaccato gli aggressori e gli aeroplani inglesi li hanno inseguiti. I tedeschi hanno perduto due aeroplani e si sono allontanati dalla parte del mare. Finora si contano 2 morti e 29 feriti, 2 dei quali gravemente.

LA NOSTRA GUERRA

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 5. — Una vasta poderosa controffensiva, sferrata dal nemico con grandi forze e con grandi mezzi d'artiglieria, si è infranta nelle giornate di ieri e di oggi contro la saldissima resistenza della nostra difesa e sotto l'irruenza magnifica dei nostri contrattacchi.

Per tentar di ritoglierci le conquiste recenti, per giustificare almeno con l'apparenza di fatti reali le menzogne delle quali mai come negli ultimi tempi sono stati infarciti i suoi bollettini, il nemico aveva ideato e preparato con ogni cura questo suo ritorno offensivo.

Da parecchi giorni, dal Faiti al mare, le sue artiglierie di grosso e medio calibro, con lenta cadenza venivano eseguendo tiri di distruzione contro le nostre nuove posizioni appena tracciate sconvolgendone i lavori incompiuti, disturbando gravemente la nostra attività.

La mattina del 3 giugno il ritmo del bombardamento si accelerò d'improvviso; il fuoco dei cannoni e delle bombarde andò aumentando di continuo, benchè a tratti rallentato e soverchiato dal nostro tiro di controbatteria, fin verso il mezzogiorno.

A una sosta di qualche ora seguì a sera una violentissima ripresa. Verso le 21,30 le fanterie austriache, nelle consuete formazioni dense, a plotoni affiancati, precedute da forti riparti d'assalto, si gettavano contro le nostre linee di Dosso Faiti, che il lungo e intenso fuoco aveva seriamente danneggiate, e contro il settore di Castagnevizza. Dopo una mischia accanita irrompevano nella trincea avanzata di Dosso Faiti. Un vigoroso e immediato contrattacco, tentato dalla brigata « Tevere » (215° e 216° reggimento) in quel punto, non riusciva.

Si disponeva perchè più larga e metodica reazione fosse svolta l'indomani. E l'indomani infatti, con tre assalti successivi, tutta la posizione del Faiti era riconquistata.

Presso Castagnevizza il primo attacco austriaco falliva, si ripeteva invano poco più tardi nella stessa zona e si estendeva con successive puntate a sud, fino all'altura di quota 219 a oriente di Jamiano. Si accaniva rabbiosamente in questo settore.

Le fanterie nostre della 61ª divisione colle brigate granatieri di Sardegna (1° e 2° reggimento); Bari (139° e 140° reggimento) e Siena (31° e 32° reggimento), tormentate ma non scosse dall'intenso prolungato bombardamento, mirabilmente appoggiate come sempre dall'artiglieria, affrontavano intrepide le ondate d'assalto nemiche che venivano innanzi accavallandosi con furia sempre crescente, impegnavano con esse un fierissimo combattimento a corpo a corpo, le ributtavano, le contrattaccavano alla baionetta. I primi prigionieri presi narrarono che sei reggimenti nemici erano ammassati ad ovest di Selo, pronti a sfruttare gli sperati successi iniziali, così da riprendere tutte le posizioni perdute dagli austriaci nei giorni scorsi.

Subito un terribile fuoco di sbarramento veniva concentrato dalle nostre batterie ad occidente di Selo. I movimenti austriaci si arrestavano. Riprendevano all'alba del giorno 4. Un nuovo violentissimo bombardamento preparava l'attacco nemico, che tornava a rovesciarsi sulle nostre linee verso le 4 del mattino. Furibonde mischie si impegnavano, lievi momentanee oscillazioni avvenivano sulla fronte di battaglia, ma il successo ci rimaneva.

Alla fine della sanguinosa lotta non solo le nostre posizioni erano mantenute, ma in qualche tratto anche portate notevolmente innanzi.

Lo scopo del nemico, con questi suoi vigorosissimi per quanto sfortunati assalti sul margine meridionale dell'altopiano carsico, era quello di impadronirsi del caposaldo di quota 219 a nord-est di Jamiano, per favorire la più vasta azione che si stava sviluppando in quel momento contro le nostre posizioni dal vallone di Jamiano al mare.

Verso le cinque del mattino del giorno 4, infatti, su questo tratto di fronte si manifestava un violento attacco condotto da grandi forze, preparato da un'azione di artiglieria di grande intensità. Alle due ali estreme, l'urto nemico veniva arrestato e respinto. Nel settore centrale il fuoco avversario ci costringeva ad abbandonare alcune delle nostre posizioni sui contrafforti del Ghermada. Una pronta reazione conteneva tuttavia l'irruzione austriaca dinanzi alla nostra linea principale di resistenza.

Una vigorosa azione ancora in corso ha già rioccupata quasi tutta la linea più avanzata raggiunta nella nostra recente offensiva.

Il disperato tentativo non ha avuto altra conseguenza per il nemico all'infuori dell'aumento delle perdite subite durante la nostra offensiva e che già erano spaventose.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla contessa di Campello, ha visitato ieri la cucina economica del rione Trevi, in via degli Avignonesi, ed ha espresso il suo alto compiacimento al Comitato organizzatore della benefica istituzione.

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Le condizioni di salute di S. A. R. il Principe di Udine sono considerevolmente migliorate. Si ritiene che il Principe potrà lasciare il letto tra due o tre giorni.

Guglielmo Marconi è partito per New York, ove domani l'Università Columbia gli consegnerà la laurea *ad honorem* in scienze.

Ieri la Missione assistette ad una seduta della Corte suprema a Washington. Fu ricevuta dal Chief of Justice, White. Era anche presente l'Attorney General. Il signor White ebbe parole di viva simpatia per i componenti la Missione e quindi illustrò il lavoro della Corte suprema. Molti avvocati e grandissimo pubblico assistevano all'udienza, nella quale i giudici della Corte suprema hanno annunziato importanti decisioni.

A Camillo Cavour. — La ricorrenza anniversaria della morte del Grande, oggi, come di consueto, è stata dal Municipio di Roma celebrata con degne onoranze. Dalla torre capitolina, dal Palazzo Senatorio sventolavano a mezz'asta le bandiere nazionale e municipale. Nell'aula consiliare, aperta alle 10, prestavano servizio d'onore le guardie e i vigili del Comune. Alle 10,30 l'assessore comm. Filippo Galassi, in rappresentanza del sindaco Colonna, accompagnato da parecchi assessori, consiglieri comunali e alti funzionari civici entrò nell'aula preceduto da un drappello di vigili portanti una ricca corona d'alloro a bacche dorate, guarnita con una gala di nastri dai colori del Comune. Non appena fu appesa la corona al busto marmoreo del glorioso statista, l'assessore Galassi pronunziò brevi parole esaltando l'opera del Cavour, per le idealità del quale anche oggi i prodi soldati combattono l'eterno nemico e coronano di vittorie la bandiera della patria.

L'aula consiliare rimase aperta tutta la giornata al pubblico e alle Associazioni.

Per le piene e gli allagamenti. — S. E. il ministro Bonomi, appena ricevute notizie delle grandi piene del Po e del Mincio, che allagavano Mantova e vasti territori Padani, partì da Roma, nonostante che gravi cure lo trattenessero per le duplici funzioni di ministro dei lavori pubblici e dei trasporti, nella sera del 4 corr., alle ore 20,30 ed è giunto iermattina a Bologna, donde è ripartito in automobile, portandosi a Sermide lungo l'argine maestro di destra del Po. Si è recato quindi a Ficarolo, visitandovi il vasto allagamento avvenutovi con danno alle campagne ed agli abitati. Tornato a Sermide, proseguì per Borgofranco e Revere. Passò quindi sulla sinistra del Po a Ostiglia, dove vivamente si interessò ai danni sofferti dai terreni colonali. Sostò a Libiola, rimanendo impressionato dalle devastazioni delle acque in piena. Accompagnano il ministro funzionari tecnici.

Per gli orfani dei contadini. — Il presidente della Società anonima a premio fisso per l'assicurazione contro la grandine con sede a Milano ha fatto pervenire all'on. Luzzatti, presidente della « Opera nazionale per gli orfani dei contadini caduti in guerra » una offerta di L. 8000 a favore di tale Opera; la stessa Società ha assegnato L. 2000 a favore del « Patronato provinciale per gli orfani dei contadini » con sede a Milano. L'on. Luzzatti ha ringraziato, ed ha diretto ai 69 patronati provinciali una calorosa circolare, insistendo vivamente per il massimo risparmio nelle spese di amministrazione.

La Congregazione di carità di Vercelli ha annunziato all'on. Luzzatti, il quale ha risposto plaudendo, che il comm. Borgogna e il figlio di lui Mario, sottotenente alla fronte, hanno fondato presso l'Istituto di educazione ed istruzione 12 piazze temporanee per orfani di contadini morti in guerra, per una spesa di circa 70 mila lire. Ai giovani che conseguiranno, negli studi di agricoltura, una media di voti di almeno 7/10 sarà assegnato un libretto della Cassa di risparmio di Vercelli, sul quale il comm. Borgogna verserà lire 500.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna, con l'ultimo Bollettino comunicato, la somma di L. 12.915.736,65.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria commercio e lavoro ha ricevuto dal corrispondente serico ufficiale di Tokyo, in data 30 maggio u. s., il seguente telegramma: « Il dipartimento imperiale di agricoltura e commercio prevede, in confronto allo scorso anno, un aumento del 5 0[0 sul quantitativo di seme incubato, di cui: seme bachi razza bianca giapponese 65 0[0, seme bachi incrocio euro-giapponese bozzoli bianchi 20 0[0, seme bachi euro-giapponese bozzoli gialli 15 0[0. Causa intemperie varie in tutta la regione la vegetazione dei gelsi è in ritardo; i gelsi sono stati danneggiati; prevedesi che il raccolto bozzoli sarà eguale a quello dell'anno scorso ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 5. — Un decreto istituisce per la durata della guerra un esercito polacco autonomo posto sotto gli ordini dell'alto comando francese e combattente con bandiera polacca. Questo esercito sarà reclutato tra i polacchi che servono attualmente nell'esercito francese e tra i polacchi di altre provenienze ammessi a contrarre arruolamento per la durata della guerra.

La relazione che precede il decreto dichiara che le intenzioni degli alleati ed in particolare del Governo russo circa la restaurazione dello stato polacco non potrebbero meglio affermarsi che permettendo ai polacchi di combattere dovunque sotto la loro bandiera nazionale. La Francia, dice la relazione, deve concorrere alla formazione e allo sviluppo dell'esercito polacco. L'affinità che unisce le due razze e l'affetto che i polacchi non cesseranno mai di attestare alla Francia, ci fanno un obbligo morale di partecipare a questa commovente, gloriosa missione.

ZURIGO, 5. — Si ha da Monaco: La *Muenchener Post* reca che le autorità civili e militari tedesche trasmettono al fronte centinaia di migliaia di opuscoli sugli scopi di guerra degli imperi alleati. Quelli austriaci sono esposti così: Annessione della Valacchia, di un terzo della Serbia, del Montenegro e dell'Albania con Vallona; trasformazione della monarchia in cinque Stati: Impero d'Austria, Regno di Galizia, Regno di Ungheria con la Croazia, Regno di Valacchia, Regno di Serbia col Montenegro, la Bosnia, l'Erzegovina, la Dalmazia e il principato di Albania.

Si ha da Berlino: La *Vossische Zeitung*, approva pienamente gli scopi di guerra dell'Austria-Ungheria esposti dai giornali austriaci, dicendo che essi indicano come Czernin sia in perfetto accordo con la Germania. Questa ha bisogno di un baluardo ai suoi confini occidentali, come l'Austria Ungheria ai suoi meridionali, per garantirsi la libertà nell'Adriatico e sul Danubio.

Czernin non vuole cessioni di territorio austriaco, come la Germania è irremovibile riguardo all'Alsazia-Lorena, ma si vede che non è contrario a rimaneggiare la carta d'Europa. La sua dichiarazione precedente circa la rinuncia ad annessioni riguardava solo la Russia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.